



CITTÀ DI BACOLI

Provincia di Napoli
Comando Polizia Municipale
Via G. de Rosa, 125 ☎ 081/5234057 – fax 081/5234040

Prot. n. 6442 del 21 marzo 2020

Ordinanza n. 23 del 21 marzo 2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ulteriori interventi di prevenzione e Proroga misure.

IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze;

Richiamati i verbali di Centro Operativo Comunale e di incontro in videoconferenza con le FF.OO. del territorio, nella fattispecie Stazione dei C.C. di Bacoli, Guardia di Finanza di Baia e Capitaneria di Porto;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il DPCM 01 marzo 2020 recante “*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante “*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il DPCM 08 marzo 2020 recante “*misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)*”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare:

- il co. 5, che recita espressamente: “*In particolari casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale (...) in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche da asporto, e di somministrazione [...]*”;
- il co. 6, a norma del quale: “*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti [...]*”;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid 19 –Coronavirus;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del giorno 08.03.2020, con la quale, tra l'altro, sono state confermate le proprie precedenti ordinanze nn. 6 e 7 del 6 marzo 2020;

Richiamata, in particolare, l'ordinanza adottata del Presidente della Giunta della Regione Campania nr.15 nella quale fino, al 25 marzo 2020 sono state adottate ulteriori e più stringenti limitazioni alla libertà di movimento (fatta eccezione per le comprovate situazioni di necessità, di lavoro e di salute) è ciò al fine di contrastare la diffusione del Covid 19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19 del 20/3/2020: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, con emersione di un caso in ambito comunale ed altrettanti casi nell'area flegrea;

Ritenuto necessario adottare le misure necessarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, richieste dalla stessa comunità amministrata, preoccupata per l'incremento delle situazioni di contagio;

Viste le misure discusse e prospettate in sede di Centro Operativo Comunale – COC;

ORDINA

- **La chiusura fino al 03/04/2020 di tutti gli esercizi commerciali del territorio comunale, fatta eccezione per le strutture deputate alla vendita di beni di prima necessità e sanitari** (in particolar modo farmacie, parafarmacie, supermercati, alimentari in genere, sanitari per la persona e la casa);
- **Per le strutture, per le quali non è prevista la chiusura totale (farmacie, parafarmacie, supermercati, alimentari in genere, sanitari per la persona e la casa), si applicheranno comunque i seguenti orari di chiusura, dalle ore 18:00 alle ore 06.00;**
- **La chiusura alle ore 14,00 delle tabaccherie,** per consentire le attività di ricarica telefonica e l'accesso a strumenti di pagamento in genere;
- **La chiusura fino al 03/04/2020, per le intere giornate di sabato e domenica, delle medie e grandi strutture di vendita, fino alle ore 06:00 del lunedì successivo;**
- **La proroga fino al 03/04/2020 della misura della chiusura dalle ore 18:00 di ogni giorno e la chiusura per le intere giornate di sabato e domenica fino alle ore 06:00 del lunedì successivo** delle attività di **rimessa di veicoli e parcheggio** di cui al DPR 480/2001, esercitate con modalità di parcheggio orario a pagamento;
- **La proroga della sospensione del mercato settimanale del sabato fino al 03/04/2020;**
- **La proroga della sospensione delle attività commerciali di cui all'ordinanza sindacale n. 22 del 18.03.2020 fino al 03/04/2020;**

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 23.03.2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- Gli esercizi commerciali **deputati alla vendita di beni di prima necessità possono effettuare** attività di consegna a domicilio, con modalità di garanzia del prodotto e di tutela della salute del distributore e dell'utente;
- Tutte le attività produttive del territorio sono comunque tenute ad osservare le misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui alle normative finora diramate;
- Le famiglie sono invitate ad effettuare le attività di approvvigionamento dei beni di prima necessità, limitando l'accesso alle strutture ad un componente per nucleo familiare;
- La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- Resta fermo l'apparato sanzionatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale, per le misure di prevenzione sancite a livello nazionale e regionale;
- L'accertamento delle violazioni comporta in relazione alle attività produttive, l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività esercitate in dispregio alla presente ordinanza, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana oltre che la trasmissione al Questore per l'applicazione delle

misure di cui all'art.100 del RD 773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento. La trasmissione del verbale – contestato o notificato- di accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo;

. DEMANDA

- Al Responsabile Area I il completamento delle procedure di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la notifica al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- Al Responsabile dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti;

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
 - al Signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
 - al Sig.Prefetto di Napoli;
 - al Sig.Questore della Provincia di Napoli;
 - al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
 - al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
 - al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
 - All'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
 - All'Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
 - ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
- Che il presente provvedimento diventi efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica tramite il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Addì 21/03/2020

Il SINDACO
f.to Dr. Josi Gerardo Della Ragione

